Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1981, n. **875.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi insegnamenti di:

demografia storica;
filologia patristica;
filologia medievale e umanistica;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
lingua e civiltà messapica.

Art. 2.

Nell'art. 39, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi insegnamenti:

filologia patristica;
filologia medievale e umanistica;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
lingua e civiltà messapica;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **876.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 78, concernente la direzione delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

« La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **877.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della 1ª facoltà, nell'elenco degli insegnamenti complementari, l'insegnamento di « patologia neonatale » cambia la denominazione in: « neonatologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 142

DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1982, n. **10.**

Norme per l'assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dall'ENPI e dall'ANCC.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di assolvimento delle funzioni omologative di competenza statale svolte dell'ENPI e dall'ANCC;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dalla Associazione nazionale per il controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonché il termine per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, sono fissati al 1° luglio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto articolo 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui al quarto comma del richiamato articolo 1 è fissato al 30 novembre 1982; il termine di cui all'articolo 1-*bis* del predetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 luglio 1982.

Fino al 30 giugno 1982 il Ministro della sanità, al fine di assicurare le esigenze funzionali dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, può disporre l'utilizzazione di personale di cui all'articolo 17

del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 18 settembre 1981, n. 518 e 20 novembre 1981, n. 660.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 7

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1981.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1981 che ha provveduto all'accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° settembre 1981;

Considerato che per effetto del suddetto accertamento le pensioni marittime superiori al trattamento minimo devono essere aumentate dal 1° settembre 1981 di una quota aggiuntiva di lire 19.100 mensili;

Considerato, quindi, che ai sensi del predetto articolo 15 della legge n. 27 del 1973, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, devono essere adeguate le retribuzioni tabellari della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Decretano:

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1981 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di lire 19.100 con arrotondamento a mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1981

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

p. *Il Ministro della marina mercantile*
NONNE

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(393)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 dicembre 1981.

Assegnazione al commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata della somma di lire 103 miliardi ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 139605 del 7 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1981, registro n. 16, foglio n. 48, con il quale, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della sopracitata legge n. 219/81, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene istituito l'apposito cap. 7500, denominato « Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 », recante, per l'esercizio 1981, la competenza di lire 2.000 miliardi e la dotazione di lire 500 miliardi, in termini di autorizzazione di cassa;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456, che sostituisce l'ultimo comma dell'art. 14, della richiamata legge n. 219/81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 2, foglio n. 66, con il quale è stata impegnata la somma complessiva di lire 150 miliardi a favore dei soggetti destinatari in esso indicati, per gli interventi

urgenti indicati nel programma presentato dalla regione Basilicata, approvato con la delibera CIPE 9 luglio 1981, e successivamente modificato con la delibera CIPE del 29 luglio 1981;

Vista la delibera CIPE 27 novembre 1981 con la quale viene effettuata, sulla base della nota n. 10274/AT del 23 novembre 1981 della regione Basilicata, una decurtazione, per l'importo complessivo di L. 17.223.990.000, a carico dei comuni elencati dalla regione Basilicata medesima, da devolvere al commissario straordinario di Governo, per gli interventi urgenti di propria competenza;

Vista la nota n. 3/11603 del 24 dicembre 1981 del Ministro del bilancio e della programmazione economica diretta al Ministero del tesoro;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Le somme già impegnate nell'esercizio 1981, per l'importo complessivo di L. 50.000.000.000 con il decreto interministeriale 25 novembre 1981, richiamato in preambolo, a favore dei comuni della regione Basilicata, qui di seguito indicati, per il finanziamento degli interventi urgenti (voce « edilizia privata ») ex art. 4, sesto comma, della legge n. 219/81, sono rideterminate come segue:

Comuni disastrati	Importi (in milioni)
Balvano	915,351
Bella	2.500,000
Brienza	1.500,000
Castelgrande	600,000
Muro Lucano	1.785,000
Pescopagano	835,000
Potenza	0,000
Ruvo del Ponte	216,553
Vietri di Potenza	1.400,000

Altri comuni	Importi (in milioni)
Accettura	175,000
Aliano	300,000
Bernalda	75,000
Calciano	25,000
Cirigliano	60,000
Colobraro	0,000
Craco	25,000
Ferrandina	402,229
Garaguso	75,000
Gorgoglione	300,000
Grassano	357,055
Grottole	95,432
Irsina	0,000
Matera	216,000
Miglionico	25,000
Montalbano Jonico	25,000
Montescaglioso	300,000
Nova Siri	25,000
Oliveto Lucano	88,806
Pisticci	175,000
Policoro	25,000
Pomarico	90,000
Rotondella	70,000
Salandra	150,000
S. Giorgio Lucano	25,000
S. Mauro Forte	75,000
Stigliano	240,840
Tricarico	95,906
Tursi	100,000
Valsinni	75,000
Abriola	169,009
Acerenza	240,354
Albano di Lucania	41,635
Anzi	0,000
Armento	57,521
Atella	350,000
Avigliano	530,933
Banzi	0,000
Baragiano	223,680
Barile	260,000
Brindisi Montagna	140,000
Calvello	127,590
Calvera	20,000
Campomaggiore	107,373
Cancellara	135,000
Carbone	50,000
Castelmezzano	122,315
Castelsaraceno	23,920
Castronuovo Santo Andrea	25,000
Cersosimo	60,000
Chiaromonte	50,000
Corleto Perticara	571,350
Episcopia	150,000
Fardella	42,335
Filiano	250,000
Forenza	70,000
Francavilla in Sinni	0,000
Gallicchio	15,768
Genzano di Lucania	207,922
Ginestra	0,000
Grumento Nova	139,505
Guardia Perticara	225,000
Lagonegro	450,000
Latronico	450,000
Laurenzana	1.200,000
Lauria	150,000
Lavello	275,000
Maratea	0,000
Marsiconuovo	1.350,000
Marsicovetere	158,789
Maschito	60,000
Melfi	0,000
Missanello	25,000
Moliterno	0,000
Montemilone	0,000
Montemurro	200,000
Nemoli	115,884
Noepoli	35,000
Oppido Lucano	179,663
Palazzo S. Gervasio	0,000
Paterno	381,222
Picerno	450,000
Pietragalla	343,380
Pietrapertosa	107,359
Pignola	35,000
Rapolla	95,000
Rapone	500,000
Rionero in Vulture	1.840,000
Ripacandida	231,722
Rivello	100,000
Roccanova	15,353
Rotonda	45,000
Ruoti	196,927
San Chirico Nuovo	175,000
San Chirico Raparo	30,000
S. Costantino Albanese	59,672
San Fele	1.462,533
San Martino d'Agri	0,000
San Paolo Albanese	35,000
San Severino Lucano	103,154
Sant'Angelo Le Fratte	475,000
Sant'Arcangelo	0,000
Sarconi	35,000
Sasso di Castalda	200,000
Satriano di Lucania	487,724
Savoia di Lucania	271,316
Senise	75,000
Spinoso	0,000
Teana	20,000
Terranova di Pollino	75,000
Tito	800,000
Tolve	175,000
Tramutola	0,000

Altri comuni	Importi (in milioni)
Trecchina	12,000
Trivigno	74,930
Vaglio Basilicata	120,000
Venosa	250,000
Viggianello	50,000
Viggiano	950,000
	32.776,010

Art. 2.

L'importo di lire 103 miliardi, comprendente la somma di L. 17.223.990.000 complessivamente decurtata ai comuni della regione Basilicata di cui al precedente art. 1, è impegnato, per l'esercizio 1981, a favore del commissario straordinario di Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1980, per le finalità di cui alla delibera CIPE 27 novembre 1981 indicata in preambolo.

Art. 3.

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 4

(272)

DECRETO 29 dicembre 1981.

Assegnazione al commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata della somma di lire 113 miliardi, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (pro-terremotati).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 139605 del 7 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1981, registro n. 16, foglio n. 48, con il quale, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della sopracitata legge n. 219/81, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene istituito l'apposito cap. 7500, denominato « Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 », recante, per l'esercizio 1981, la competenza di lire 2.000 miliardi e la dotazione di lire 500 miliardi, in termini di autorizzazione di cassa;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456, che sostituisce l'ultimo comma dell'art. 14, della richiamata legge n. 219/81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164;

Vista la delibera CIPE del 27 ottobre 1981, con la quale è stata assegnata al commissario straordinario di Governo la somma complessiva di lire 113 miliardi, di cui lire 105 miliardi per interventi urgenti di riattamento di immobili sgomberati o da sgomberare e lire 8 miliardi per sistemazione di opere di urbanizzazione;

Vista la nota 3/10084 datata 25 novembre 1981 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, diretta al Ministero del tesoro;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata a favore del commissario straordinario di Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1980, la somma di lire 113 miliardi, per le finalità di cui alla delibera CIPE 27 ottobre 1981 indicata in preambolo.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 2

(273)

DECRETO 29 dicembre 1981.

Assegnazione al commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata della somma di lire 500 miliardi, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (pro-terremotati).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 139605 del 7 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1981, registro n. 16, foglio n. 48, con il quale, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della sopracitata legge n. 219/81, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene istituito l'apposito cap. 7500, denominato « Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 », recante, per l'esercizio 1981, la competenza di lire 2.000 miliardi e la dotazione di lire 500 miliardi, in termini di autorizzazione di cassa;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456, che sostituisce l'ultimo comma dell'art. 14, della richiamata legge n. 219/81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164;

Vista la delibera CIPE del 29 luglio 1981, con la quale è stata assegnata al commissario straordinario di Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* lo stesso giorno, la somma di lire 500 miliardi, per ulteriori interventi urgenti di riattamento di immobili per i quali siano state emesse ordinanze di sgombero;

Vista la nota n. 3/10084 datata 25 novembre 1981 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, diretta al Ministero del tesoro;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata a favore del commissario straordinario di Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1980, la somma di lire 500 miliardi, per le finalità di cui alla delibera CIPE 29 luglio 1981 indicata in preambolo.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 1

(274)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1981.

Determinazione della misura dell'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1980 dagli enti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, contro i danni nonchè le operazioni di capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli enti e dalle imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1980 dagli enti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro i danni e le operazioni di capitalizzazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la riassicurazione.

L'aliquota per gli oneri di gestione degli enti di gestione fiduciaria è stabilita nella misura del 15 per cento per i conferimenti acquisiti dagli enti stessi nell'esercizio 1980.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(388)

DECRETO 30 dicembre 1981.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza per l'anno 1981 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1981 con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1980 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni, la riassicurazione, nonché l'aliquota per i conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico, modificato dall'art. 38 della citata legge n. 990 e dall'art. 90 della legge n. 295, occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1981 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, nonché del contributo dovuto dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione e dagli enti di gestione fiduciaria;

Ritenuto opportuno fissare il predetto contributo di vigilanza per l'anno 1981 nella stessa misura stabilita per l'anno 1980 con decreto ministeriale 29 dicembre 1980;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1981 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione è stabilito nella misura dello 0,90 per mille dei premi, al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1980 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni, e nella misura dello 0,30 per mille sia dei premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione, sia dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(389)

DECRETO 30 dicembre 1981.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni RCA sono tenute a versare per il 1982 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 445, recante modificazioni al citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1982 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma « Fondo di garanzia vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione « Fondo di garanzia vittime della strada » per l'anno 1980, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerato che nel corso dell'anno 1980 si è registrato un notevole incremento degli indennizzi corrisposti dal « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Considerato che nel corso del 1981 si è verificato un incremento degli oneri per il pagamento dei sinistri e che tali oneri subiranno ulteriori aumenti nel 1982 in considerazione anche delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa nel corso del 1981;

Ritenuto che per le ragioni sopraindicate occorre procedere ad un aumento per l'anno 1982 della misura del contributo dall'attuale 2,50% al 3%;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1982 allo Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è determinato nella misura del 3% dei premi incassati nel corrispondente esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione che sarà stabilita per lo stesso esercizio ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1982 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1982 determinato applicando la stessa aliquota del 3% sui premi incassati per l'esercizio 1980 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale in pari data.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(390)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Modificazione della misura della sopratassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

La misura della sopratassa di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è elevata al *quaranta* per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *L'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 5, dispone che la legge stessa abbia effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661.*

(394)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 1980, n. 338, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere per un triennio all'acquisto e allo stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1981, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di acquisto e le caratteristiche qualitative che devono avere i prodotti della distillazione nella seconda parte del secondo anno di applicazione del citato decreto-legge;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 13 gennaio 1982;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338, e nel decreto ministeriale 11 dicembre 1981, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nella seconda parte del secondo anno di applicazione di tali disposizioni, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola effettuata da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nell'ambito dell'intervento previsto dai regolamenti (CEE) n. 2515/81 del 28 agosto 1981, n. 2631/81 del 10 settembre 1981 e n. 2964/81 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni:

a) alcole etilico greggio con gradazione alcolometrica non inferiore a 90,5°;

b) alcole etilico greggio con gradazione alcolometrica non superiore a 85° avente le caratteristiche idonee per la produzione di acquavite di vino ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni.

Tali prodotti devono essere ottenuti dalla distillazione di una quantità di vino da tavola che, unitamente a quella dalla quale sono stati ricavati i prodotti ceduti all'A.I.M.A. ai sensi del decreto ministeriale 13 giugno 1981, non superi la quantità dichiarata dal cedente nella denuncia di produzione per la campagna 1980-81.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto indicato al punto *b*) i cui scarti di lavorazione non siano pari almeno al 3% di ciascuna partita ceduta all'A.I.M.A. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiore al 3%, purché ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentais.

Art. 2

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome e indirizzo del venditore (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale e sede, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante);

b) la quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 2515/81 del 28 agosto 1981, n. 2631/81 del 10 settembre 1981, n. 2964/81 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione, corredata dai seguenti documenti in originale e in copia autenticata:

a) denuncia di produzione per la campagna 1980-81 dei produttori che hanno avviato alla distillazione la quantità di vino da tavola da cui è stata ottenuta la partita di prodotto offerta in vendita;

b) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

c) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, da cui risultino:

la qualità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche del prodotto come indicate all'art. 1 del decreto ministeriale 11 dicembre 1981, nonché la percentuale degli scarti di lavorazione (teste e code);

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità di prodotto da ciascuno ceduta;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 2515/81 del 28 agosto 1981, n. 2631/81 del 10 settembre 1981, n. 2964/81 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

La dichiarazione dell'UTIF sulle caratteristiche del prodotto offerto in vendita di cui alla lettera *c*), primo trattino, dell'art. 3, può essere prodotta successivamente, ma non oltre novanta giorni dalla data dell'offerta in vendita, purché questa ultima venga garantita da una fidejussione di importo pari al 110 % del prezzo del prodotto ceduto, più l'I.V.A. prestata da un istituto di credito in possesso dei requisiti previsti dallo art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

La fidejussione sarà svincolata dall'A.I.M.A. dopo l'accertamento che il prodotto ceduto ha le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1981.

Qualora dalla dichiarazione dell'UTIF risulti che non sussistono le condizioni per la vendita all'A.I.M.A. della totalità o parte del prodotto ceduto, la vendita e il relativo rapporto di deposito devono intendersi risoluti di diritto, con la conseguenza dell'incameramento da parte dell'A.I.M.A. dell'intero importo della fidejussione.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 6.

I prezzi di acquisto dovuti dall'A.I.M.A. al venditore sono i seguenti:

L. 1.260 per ettolitro e per grado alcolico — esclusa la imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali — per l'alcole etilico greggio di cui al punto *a*) dell'art. 1;

L. 1.370 per ettolitro e per grado alcolico — esclusa la imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali — per l'alcole etilico greggio di cui al punto *b*) dell'art. 1.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo successivamente al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione della offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e le condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 dicembre 1982, al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

Il prodotto indicato al punto *b*) dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Nel contratto sarà prevista a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di prodotto detenute in deposito, disposte dall'A.I.M.A. mediante pubblica gara.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1982

Il Ministro-presidente: BARTOLOMEI

(395)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.A.T.E. di Roma (rettifica).

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 sono stati ammessi al beneficio del pensionamento anticipato, i lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.A.T.E. di Roma che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel periodo dal 31 ottobre 1981 al 31 dicembre 1981 e nelle ipotesi di cui all'art. 37, lettere *a*) e *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416 nel periodo dal 31 ottobre 1981 al 1° maggio 1982.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato a pag. 8 della *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982.

(349)

Sostituzione del commissario liquidatore della società Partenopea cooperativa edilizia a r.l. - S.P.E.C., in Napoli

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 l'avv. Francesco Bifulco è stato nominato commissario liquidatore della società Partenopea cooperativa edilizia a r.l. - S.P.E.C., in Napoli, in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Romeo Bianca, dimissionario.

(323)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Eliotropio - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1982, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Eliotropio - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, costituita il 17 giugno 1963 con atto a rogito del notaio Francesco Cinnirella, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Latino Latini.

(324)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società « Fiduciaria S. Carlo S.r.l. », in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 8 gennaio 1982 ha autorizzato la società « Fiduciaria S. Carlo S.r.l. », in Parma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(416)

MINISTÈRO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 19 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1225,050	1225,050	1225,10	1225,050	1225 —	1225 —	1224,950	1225,050	1225,050	1225,05
Dollaro canadese	1026 —	1026 —	1025,50	1026 —	1025,85	1026 —	1025,900	1026 —	1026 —	1026 —
Marco germanico	535,500	535,500	535,55	535,500	535,75	535,45	535,600	535,500	535,500	535,50
Fiorino olandese	489,150	489,150	489,20	489,150	489 —	489,10	489,150	439,150	489,150	489,15
Franco belga	31,436	31,436	31,44	31,436	31,40	31,40	31,435	31,436	31,436	31,45
Franco francese	210,660	210,660	210,80	210,660	210,70	210,65	210,630	210,660	210,660	210,65
Lira sterlina	2321,600	2321,600	2325 —	2321,600	2320 —	2321,50	321,500	2321,600	2321,600	2321,60
Lira irlandese	1890 —	1890 —	1893 —	1890 —	1890 —	—	1890 —	1890 —	1890 —	—
Corona danese	164,120	164,120	164,25	164,120	164 —	164,10	164,090	164,120	164,120	164,10
Corona norvegese	209,910	209,910	210 —	209,910	210 —	209,90	209,930	209,910	209,910	209,90
Corona svedese	218,440	218,440	218,50	218,440	218,50	218,45	218,480	218,440	218,440	213,45
Franco svizzero	665,020	665,020	665 —	665,020	664,65	665,05	665,250	665,020	665,020	665 —
Scellino austriaco	76,390	76,390	76,47	76,390	76,50	76,40	76,465	76,390	76,390	76,40
Escudo portoghese	18,450	18,450	18,48	18,450	18,50	13,40	18,500	18,450	18,450	18,45
Peseta spagnola	12,480	12,480	12,48	12,480	12,50	12,45	12,483	12,480	12,480	12,48
Yen giapponese	5,462	5,462	5,4650	5,462	5,46	5,49	5,459	5,462	5,462	5,45
E.C.U.	1309,430	1309,430	—	1309,430	—	—	1309,430	1309,430	1309,430	—

Media dei titoli del 19 gennaio 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	34,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,950
» 5,50 % » » 1968-83	86,250
» 5,50 % » » 1969-84	82,275
» 6 % » » 1970-85	76,025
» 6 % » » 1971-86	70,725
» 6 % » » 1972-87	68,150
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	68,450
» 10 % » » 1977-92	76,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1980/82	99,500
» » » » 1- 5-1979/82	99,425
» » » » 1- 5-1980/82	99,300
» » » 1- 6-1980/82	99,025
» » » » 1- 7-1979/82	99,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,550
» » » » 1- 8-1980/82	99,450
» » » » 1-10-1979/82	99,300
» » » » 1-10-1980/82	99,225
» » » » 1-12-1980/82	99,075
» » » » 1- 1-1980/83	99,575
» » » » 1-10-1980/83	98,975
» » » » 1- 3-1981/84	98,250
» » » » 1- 4-1981/84	98,675
» » » » 1- 6-1981/84	98,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	97,075
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,325
» » » 15 % 1- 1-1983	96,200
» » » 18 % 1- 7-1983	99,350
» » » 12 % 1-10-1983	87,550
» » » 12 % 1- 1-1984	86,200
» » » 12 % 1- 4-1984	85,400
» » » 12 % 1-10-1984	83,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1982

Valuta	
Dollaro USA	1225 —
Dollaro canadese	1025,950
Marco germanico	535,550
Fiorino olandese	489,150
Franco belga	31,435
Franco francese	210,635
Lira sterlina	2321,550
Lira irlandese	1890 —
Corona danese	164,105
Corona norvegese	209,920
Corona svedese	218,460
Franco svizzero	665,135
Scellino austriaco	76,427
Escudo portoghese	18,475
Peseta spagnola	12,481
Yen giapponese	5,460
E.C.U.	1309,430

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981 è stato revocato l'accreditamento per le operazioni su titoli da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico, già conferitò al notaio dott. Carlo Antonio Trojani con decreto ministeriale 30 luglio 1980.

(373)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 7 dicembre 1981 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Tiomag - 50 capsule gelatinose da g 0,60 registrata in data 2 marzo 1970 al n. 11947 a nome della ditta Farmacosmici S.r.l. (già della ditta Importex chimici farmaceutici in Trieste) in Roma. (Decreto di revoca n. 6725/R);

Microcetina - 5 supposte tipo mite (serie), registrata in data 12 gennaio 1960 e 19 ottobre 1961 al n. 9951/1 a nome della ditta Laboratorio chimico biologico D. Benedetti in Scandicci (Firenze). (Decreto di revoca n. 6726/R);

Cerotto poroso Allocock - 1 cerotto, registrata in data 13 ottobre 1953 al n. 8203 a nome della ditta Allock Products Limited in Liverpool (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ditta Società italo-britannica L. Manetti-H. Roberts e C. in Firenze. (Decreto di revoca n. 6727/R);

Senol - flacone da ml 120 registrata in data 11 marzo 1968 al n. 11387 a nome della ditta R. Frattolillo laboratorio chimico farmaceutico partenopeo, in Napoli. (Decreto di revoca n. 6728/R).

Con decreti ministeriali in data 17 dicembre 1981 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Cichloram uso veterinario iniettabile - 1 flaconcino di liofilizzato da g 0,500 + g 1 e fiala solvente da 10 ml, registrata in data 27 febbraio 1973 al n. 19784 a nome della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco S.p.a. in Roma. (Decreto di revoca n. 6729/R);

Magnogene - 60 e 240 confetti registrata in data 6 aprile 1957 al n. 12199 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca numero 6730/R);

Enterovis - 2 e 20 compresse registrata in data 28 luglio 1950 e 20 agosto 1959 al n. 3732 a nome della ditta Omnia laboratorio chimico-farmaceutico in Bari. (Decreto di revoca numero 6731/R);

Ultex - 20 e 40 compresse, registrata in data 2 aprile 1971 al n. 13130 a nome della ditta Nayrol Chemie Pharma R.G. di Osmabruck (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta F.lli Pandiani in Merano (Bolzano). (Decreto di revoca n. 6732/R);

Sintoplasma - fiala da 250 cc registrata in data 15 maggio 1957 al n. 12560 a nome della ditta Officina farmaceutica italiana in Bergamo e poi ceduta alla ditta Salf laboratorio farmacologico in Bergamo. (Decreto di revoca n. 6733/R).

(208)

Revoca di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1981, n. 6193, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre autovaccini nell'officina farmaceutica della ditta Arcispedale S. Maria Nuova sita in Firenze, piazza S. Maria Nuova n. 1.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981, n. 6197 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica delle ditte Farmitalia Carlo Erba S.p.a. - Archifar laboratori chimico farmacologici S.p.a. sita in via Carlo Imbonati n. 24, Milano.

(209)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione e declassificazione di strade comunali e provinciali

La giunta regionale con deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12481, ha deliberato di classificare, in provincia di Milano, a strada provinciale n. 135 « Arcore-Seregno » il nuovo tronco di variante, da Peregallo a Gerno, della lunghezza di km 2+003, riducendo la lunghezza complessiva da km 11+320 a km 10+852 e lasciando inalterati i capisaldi iniziale e finale, e di declassificare i tronchi dismessi, ricadenti in comune di Lesmo, compresi tra la progressiva km 1+505 e la progressiva km 2+298 e tra la progressiva km 2+435 e la progressiva km 3+225. Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12482, ha deliberato di riclassificare, in provincia di Milano, a provinciale n. 177 il tronco di km 0+276 della strada provinciale n. 135 dismesso in seguito alla costruzione della variante « Peregallo-Gerno », con lo spostamento del caposaldo finale della strada provinciale n. 177 dalla progressiva km 14+211 alla progressiva km 14+487.

La giunta regionale con deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12484, ha deliberato di classificare, in provincia di Mantova, a strada provinciale n. 1 « Asola-Isola Dovarese » il nuovo tronco di variante di Asola della lunghezza di km 3+065 e di declassificare i tronchi conseguentemente dismessi della strada provinciale n. 1 di km 2+350 e della strada provinciale « Asola-Fiesse » di km 1+050, con lo spostamento dei capisaldi iniziali delle due strade provinciali nel seguente modo:

per la strada provinciale « Asola-Fiesse » il caposaldo iniziale sarà situato in località Costa Zappaglia, all'incrocio con la variante di Asola;

per la strada provinciale n. 1 « Asola-Isola Dovarese » il caposaldo iniziale sarà situato al km 57+500 della strada statale n. 343 « Asolana ». Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(378)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune catastale di Oltresarca

Con deliberazione 13 novembre 1981, n. 14306, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3662/11 del comune catastale di Oltresarca dal demanio al patrimonio provinciale.

(379)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di un sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, in Siena

Con provvedimento 23 gennaio 1982 del governatore della Banca d'Italia il dott. Renato Lunghetti è stato confermato sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, in Siena, per la durata prevista dalle norme statutarie.

(464)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

E' bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale e avranno luogo a Parma presso la sede della stazione sperimentale.

La prova scritta e la prova pratica si terranno rispettivamente il giorno 30 e 31 marzo 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F. Tanara n. 31/A, Parma, tel. 72841 (0521).

(367)

Concorso, per esami, a due posti di perito analista del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale capotecnico con indirizzo chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale e avranno luogo a Parma presso la sede della stazione sperimentale.

La prova scritta e la prova pratica si terranno rispettivamente il giorno 20 e 21 aprile 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale F. Tanara n. 31/A, Parma, tel. 72841 (0521).

(368)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brindisi.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 31, parte seconda, del 1° novembre 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brindisi n. 138 del 7 luglio 1980, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventisette posti di sostituto, bandito con ordinanza 15 giugno 1978, n. 34.

(330)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie gener[illegible] dell'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli del carriera direttiva tecnica (ingegneri), della carriera concetto contabile (ragionieri) e della carriera esecuti[illegible] amministrativa (coadiutori).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Pre[illegible]dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avvi[illegible]che, sulla 14ª edizione straordinaria del Notiziario e Bolletti[illegible] ufficiale dell'A.N.A.S. del 3 dicembre 1981, è pubblicato il [illegible]creto ministeriale n. 11260 del 3 ottobre 1981, registrato al[illegible] Corte dei conti il 2 dicembre 1981, registro n. 19 A.N.A.[illegible] foglio n. 87, con il quale è stata approvata la graduato[illegible] generale di merito dell'esame di idoneità per l'immissione [illegible] ruolo della carriera direttiva tecnica (ingegneri) dell'A.N.A.[illegible] indetto con decreto interministeriale 12 giugno 1980, registra[illegible] alla Corte dei conti il 18 luglio 1980, registro n. 6 Presiden[illegible] foglio n. 222.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Pre[illegible]dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso c[illegible] sulla 1ª edizione straordinaria del Notiziario e Bollettino u[illegible]ciale dell'A.N.A.S. del 9 gennaio 1982, è pubblicato il decre[illegible] ministeriale 11946 del 24 ottobre 1981, registrato alla Corte [illegible] conti il 16 novembre 1981, registro n. 20 A.N.A.S., foglio n. 3[illegible] con il quale è stata approvata la graduatoria generale di m[illegible]rito dell'esame di idoneità per l'immissione nel ruolo del[illegible] carriera di concetto contabile (ragionieri) dell'A.N.A.S., indet[illegible] con decreto interministeriale del 12 giugno 1980, registrato a[illegible] Corte dei conti l'11 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, [illegible]glio n. 222.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Pre[illegible]dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avvi[illegible]che, sulla 14ª edizione straordinaria del Notiziario e Bolletti[illegible] ufficiale dell'A.N.A.S. del 3 dicembre 1981 è pubblicato il [illegible]creto ministeriale n. 11377 del 9 ottobre 1981, registrato al[illegible] Corte dei conti il 2 dicembre 1981, registro n. 19 A.N.A.S., [illegible]glio n. 1, con il quale è stata approvata la graduatoria gener[illegible] di merito dell'esame di idoneità per l'immissione nel ruolo del[illegible] carriera esecutiva amministrativa (coadiutori) dell'A.N.A.S. i[illegible]detto con decreto interministeriale 12 giugno 1980 registra[illegible] alla Corte dei conti il 18 luglio 1980, registro n. 6 Presiden[illegible] foglio n. 222.

(403)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria genera[illegible] del concorso, per titoli, ad un posto di agente tecni[illegible] nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliari[illegible] da destinare presso il compartimento della viabilità p[illegible] la Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Pre[illegible]dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso c[illegible] sulla 1ª edizione straordinaria del notiziario e Bollettino u[illegible]ciale dell'A.N.A.S. del 9 gennaio 1982 è pubblicato il decre[illegible] ministeriale 15 luglio 1981, n. 7959, registrato alla Corte dei co[illegible] il 28 ottobre 1981, registro n. 15, foglio n. 367, con il quale [illegible] stata approvata la graduatoria generale di merito del concor[illegible] per titoli, ad un posto di agente tecnico in prova nel ru[illegible] del personale tecnico della carriera ausiliaria dell'A.N.A.[illegible] indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1984, re[illegible]strato alla Corte dei conti il 6 marzo 1979, registro n. 4, fog[illegible] n. 127, da destinare presso il compartimento della viabilità p[illegible] la Sardegna.

(283)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11 IN COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore del reparto medico micrografico del laboratorio di igiene e profilassi di Como;

un posto di primario di urologia dell'ospedale « S. Anna »;

un posto di primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale « S. Anna ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale « S. Anna » in Como.

(37/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del secondo istituto di radiologia;

un posto di assistente di anatomia patologica;

sei posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di neurotraumatologia e per il pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(35/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(36/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 22 del 23 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale traumatologico ortopedico provinciale specializzato, in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di elettricista di bassa tensione ed aiuto cuoco.

Ente ospedaliero « G. Giglio », in Cefalù: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ostetrica, infermiere professionale ed infermiera generica.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	72.000
	semestrale	L.	40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:		
	annuale	L.	85.000
	semestrale	L.	47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli *indici mensili*, ai *fascicoli* settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	165.000
	semestrale	L.	92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	65.000
Abbonamento semestrale	L.	35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1981, n. 42.

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, a quello per l'Azienda delle foreste e disposizioni varie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

Con carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 01050, 03060, 04185, 05120, 06330, 07060, 08250, 10135, 11140 e 12230, per una spesa complessiva pari a L. 5.627.000.000 che trova copertura nella prevista assegnazione da disporsi a favore della Regione sui fondi recati dalla legge 6 febbraio 1981, n. 21, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli ulteriori oneri derivanti, per l'anno 1981, dalla proroga dei contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Il contributo previsto dall'art. 14 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 15, per il funzionamento dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, è ridotto di L. 600.000.000.

Art. 4.

A modifica di quanto disposto dall'art. 33 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, i capitoli 04156, 04157, 04158 e 04165 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica permangono nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 per la gestione dei residui e per la riproduzione di somme perente agli effetti amministrativi.

Art. 5.

Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella *C*.

Art. 6.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere disposti prelevamenti ed assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 28 dicembre 1981.

RAIS

(*Omissis*).

(309)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820240)